

soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi». Con la risposta n.149 il Fisco precisa che, per quanto riguarda le erogazioni liberali a favore di una fondazione costituita da amministrazioni pubbliche e da soci privati, rientrano nell'agevolazione in esame solo quelle destinate espressamente al sostegno delle attività relative a un museo e ai beni culturali di appartenenza pubblica a essa affidati. Semaforo rosso, invece, per le erogazioni genericamente destinate alla fondazione per attività concernenti altri progetti o manifestazioni. Con il parere n.150, invece, l' Agenzia ha avuto modo di chiarire che le somme destinate al sostegno di un' associazione attiva nel campo dello spettacolo (organizzazione di attività per musica da concerto, acquisizione e manutenzione di materiale e strumenti musicali, supporto a giovani musicisti) sono ammissibili all' art bonus a condizione che essa possa essere qualificata quale istituzione concertistico-orchestrale. Risposta n.149: le erogazioni liberali a sostegno di un' associazione che si occupa della produzione e distribuzione musicale non rientrano tra quelle agevolabili se l' associazione non presenta requisiti tali da poter essere inclusa nell' alveo dei soggetti dello spettacolo al cui sostegno la legge 175/2017 ha esteso l' ammissione al beneficio,(i.e. istituzioni concertistico-orchestrali, teatri nazionali, teatri di rilevante interesse culturale, festival, imprese e centri di produzione teatrale e di danza, nonché circuiti di distribuzione). Il bene culturale acquisito per il tramite di una azienda speciale dell' Ente locale può essere considerato «bene culturale pubblico» ai fini dell' agevolazione fiscale disciplinata dal dl n. n.83/2014, è, poi, la precisazione contenuta nella risposta all' interpello n.155/18, mentre grazie all' istanza n. 156, l' Ente impositore ha avuto modo di chiarire che la disciplina dell' art-bonus non può trovare applicazione qualora l' erogazione liberale venga eseguita non mediante un' elargizione in denaro, ma attraverso una fornitura gratuita di materiale e posa in opera, ovvero consista in un' erogazione in natura. Infine, con la risposta all' interpello n.160, l' Agenzia delle entrate ha chiarito che i finanziamenti liberali destinati al sostegno di una fondazione costituita per iniziativa di un ente locale per la gestione e valorizzazione del teatro comunale, ad essa concesso in uso gratuito, non sono ammissibili all' art bonus quando la fondazione non presenta le caratteristiche per poter essere inclusa tra gli «istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica». Qualora, però, il teatro fosse un «bene culturale», sarebbero ammissibili al credito d' imposta le somme per gli interventi finalizzati alla manutenzione, protezione e restauro della fondazione.